



**CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO**  
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

----

4° SETTORE  
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente

"A"  
Allegato alla deliberazione  
C.C. n. 28 del 29/03/2019



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott.ssa Maria Teresa Miori**

## Sommaro

Art. 1 – Finalità, utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari .....	1
Art. 2 – Definizioni .....	2
Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria .....	2
Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili .....	3
Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ....	3
Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari .....	3
Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione .....	4
Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari .....	4
Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. ....	5
Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree vulnerabili .....	6
Art. 11 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione ....	6
Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni.....	7
Art. 13 – Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e erbicidi in prossimità di corpi idrici ...	8
Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili .....	8
Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari .....	8
Art. 16 – Sanzioni .....	8
Art. 17 – Accertamento delle sanzioni.....	9
Art. 18 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio .....	9
Art. 19 – Entrata in vigore .....	9

**Art. 1 – Finalità, utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari**

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti, tanto arboree quanto erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori professionali, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo e per la gestione del verde pubblico e private.
3. Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è un impegno e un dovere di tutti, anche attraverso le tecniche della produzione integrate e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce, dando così un contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio della Regione Veneto.
4. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata
  - Sui principi della precauzione e dell'azione preventiva,
  - Sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni all'ambiente,
  - Sul principio "chi inquina paga".
5. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal D. Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 e dalla DGR 1262 del 01.08.2016 allegato A. In particolare, il Piano d'Azione Nazionale si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria.
6. Il Regolamento PAN persegue i seguenti obiettivi:
  - a. Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
  - b. Promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
  - c. Proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
  - d. Tutelare i consumatori;
  - e. Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
  - f. Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.
7. Il presente regolamento applica l'art. 19.1 del D. Lgs. 150/2012: "Difesa integrata obbligatoria. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente."
8. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
9. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

**Art. 2 – Definizioni**

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione.
2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
11. **Irroratrice a recupero o a tunnel:** irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare parte della miscela antiparassitaria distribuita.
12. **Coltivazioni arboree:** coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali.
13. **Coltivazioni erbacee:** coltivazione delle piante a consistenza erbacea, cioè che non hanno subito il processo di lignificazione.

**Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli

obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1 viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
  - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
  - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
  - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
  - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

#### **Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ai fini del presente Regolamento sono le seguenti:
  - parchi e giardini pubblici,
  - campi sportivi,
  - aree ricreative,
  - cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici,
  - parchi gioco per bambini,
  - orti urbani,
  - superfici in prossimità di strutture sanitarie,
  - piste ciclopedonali, con esclusione dei percorsi naturalistici di quelle in aree agricole;
  - zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze,
  - aree monumentali e loro pertinenze,
  - aree archeologiche e loro pertinenze,
  - aree cimiteriali e loro aree di servizio
2. Con provvedimento della Giunta comunale possono altresì essere individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
  - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
  - b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 saranno riportate in apposita cartografia 1:5000, da approvarsi da parte della Giunta comunale. Per completezza, in detta planimetria saranno individuate anche le Aree di tutela assoluta e le Aree di rispetto di cui al precedente art.2.

#### **Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari**

1. Vendita di prodotti fitosanitari. La vendita di PF è regolamentata dal D. Lgs. 150/2012, art. 8, 10 e 16 e dal SM 22 gennaio 2014 – Piano di Azione (PAN) azione A.1.
2. Gestione delle giacenze presso I rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati. Per la gestione delle

giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati si fa riferimento al D. Lgs. 152/2006 parte IV e s.m.i.

3. Acquisto di prodotti fitosanitari. L'acquisto di PF è regolamentato dal D. Lgs. 150/2012, art. 9.
4. Per il Trasporto dei prodotti fitosanitari, la conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole si fa riferimento alla normativa vigente.
5. Il Comune a tale scopo, annoterà nel "Registro web dei trattamenti" di cui al precedente art.4 i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

#### **Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione**

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
  - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
  - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
  - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
  - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
  - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
  - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

#### **Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
  - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
  - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. ~~La deriva dei prodotti fitosanitari e ad azione erbicida è severamente vietata. I trattamenti~~

debbono essere effettuati in modo che non provochino deriva sui fondi non interessati alla coltura trattata, comprese aree con agricoltura biologica, biodinamica ed altri approcci alternative. E' vietato irrorare passanti, ciclisti ed animali in transito sulle strade pubbliche o di uso pubblico.

5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
6. È vietato effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari tossici dichiarati in etichetta che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura in particolare durante la fioritura dell'acacia, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

**Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.**

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, non possono essere utilizzati quelli indicati nel PAN ai punti A.5.6 – A.5.6.1 – A.5.6.2.
3. E' comunque escluso l'utilizzo di PF:
  - Contenenti le frasi di pericolo H corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008: H300, H 301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H 336, H 340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373.
  - Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
5. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica, fatto salvo quanto elencato al precedente comma 3. All'atto della assegnazione della gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi dovrà essere effettuata la preventiva formazione tecnica agli assegnatari sui contenuti del presente Regolamento.
6. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
7. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
8. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
9. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

**Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree vulnerabili**

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono di norma vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

**Art. 11 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione**

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari:
  - contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 127/2008 (H351, H334, H317, H360, H361, H341).
2. A distanze inferiori a 30 metri dalle stesse aree sono consentite solo irroratrici a tunnel con recupero, a bassa velocità a pressione inferiore a 8 bar, sempre evitando la deriva.
3. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
  - a. Nelle colture arboree:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri; e spessore superiore a 1 metro;
    - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
    - Nella fascia dai 30 metri ai 15 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
    - siano utilizzate irroratrici a tunnel con recupero a bassa velocità e pressione inferiore a 8 bar in tutto l'appezzamento trattato;
    - si proceda con il trattamento manuale.
    - Adozione di un Protocollo di Agricoltura Integrata con adesione al SQNPI o di Agricoltura Biologica certificate.
    - è vietato eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.
  - b. Nelle colture erbacee:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri e spessore superiore a 1 metro;
    - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
4. Rispetto alle aree di protezione (corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio) e alle piste ciclabili è vietato l'utilizzo dei PF a distanza inferiore a 15 m, riducibili a 5 m nel caso vengano adottate le misure di cui al punto precedente (lettere "a" e "b. Fatto salvo che nell'etichetta del PF sia prevista una distanza maggiore.
5. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve comunque essere mantenuta in ogni caso una fascia non

- trattata di 1.5 metri dal confine e nel caso di coltivazioni arboree di 5 metri, rispetto a tutte le aree agricole ed extra agricole non specificate nei precedenti commi 1, 2 e 3.
6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 3 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
  7. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, è consentita negli orari di chiusura delle strutture e deve cessare almeno un'ora prima dell'apertura delle stesse e comunque è vietata nelle fasce di protezione come definite ai precedenti commi. E' severamente vietata la deriva.
  8. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
  9. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
    - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
    - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
    - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento.
  10. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", da esporre 24 ore prima del trattamento.
  11. Se l'azienda aderisce a un Protocollo di Agricoltura Integrata con adesione al SQNPI o di Agricoltura Biologica certificate, può essere utilizzato un cartello senza indicazione del principio attivo utilizzato. Il cartello va posto all'entrata della proprietà, con evidenziata la dicitura riportante l'adesione allo specifico protocollo.
  12. E' comunque consigliabile per quanto riguarda le colture attenersi in tutto il territorio comunale sia alla lotta biologica che all'utilizzo di un Protocollo di Produzione Integrata o biologico. Questo Protocollo è un Disciplinare di difesa integrata avanzata volta alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, dove si incentiva l'uso di preparati non classificati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente animale ed acquatico.

#### **Art. 12 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni**

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
  - a. Nelle colture arboree:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri e spessore non inferiore a 1 metro;
    - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
    - nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
    - siano utilizzate irroratrici a tunnel con recupero a bassa velocità e pressione inferiore a 8 bar in tutto l'appezzamento trattato;
    - si proceda con il trattamento manuale.
  - Adozione di un Protocollo di Agricoltura Integrata con adesione al SQNPI o di Agricoltura

Biologica certificate.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare e spessore di almeno 1 metro;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

3. In ogni caso la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato d'abitazione.

#### **Art. 13 – Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e erbicidi in prossimità di corpi idrici**

1. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e dalla vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.
2. L'irrorazione con prodotti fitosanitari che hanno le seguenti indicazioni di pericolo – H400, H410, H411, H412 (altamente tossici e nocivi con effetti di lunga durata per l'ambiente acquatico) è vietata nella fascia di 50 m di distanza da croci d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.

#### **Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili**

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Per comodità può essere indicato il nome commerciale del prodotto fitosanitario usato.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

#### **Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari**

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati all'Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.

3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
4. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

#### **Art. 17 – Accertamento delle sanzioni**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981;
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

#### **Art. 18 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento qualora possibile può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

#### **Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).  
Da esporre 24 ore prima del trattamento

<b>ATTENZIONE</b>	
<b>COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI</b>	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)